



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**
Ufficio I - Cooperazione Giudiziaria Internazionale
SETTORE CIVILE

Via Arenula 70 - 00186 Roma
email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Fasc. 005.002.002-9 (2023) C

Roma,

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti d' Appello
LORO SEDI

OGGETTO: QUESTIONARIO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI ("ROMA II")

Con riferimento al Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento Roma II), si trasmette il questionario, redatto dalla Commissione UE, volto a verificare le modalità di applicazione e il funzionamento del Regolamento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea nonché eventuali suggerimenti di miglioramento.

Il Regolamento in oggetto definisce le regole di conflitto di leggi applicabili alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, è in vigore dall'11 gennaio 2009 e già nel 2012 è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione UE.

Si invita pertanto a interpellare al riguardo i Tribunali interessati e, se ritenuto, gli ordini professionali locali e si prega di far pervenire ogni elemento utile ai fini della risposta entro il 31 ottobre all'Ufficio I di questa Direzione (email cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it).

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Direttore dell'Ufficio

Gianfranco Criscione

Il Direttore dell'Ufficio
Cooperazione Internazionale
Giustizia Civile
Cristina Lucarelli

QUESTIONARIO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI ("ROMA II")

Il questionario è suddiviso in tre parti.

La prima parte (domande 1-4) riguarda questioni relative all'applicazione del regolamento in generale.

La seconda parte (domande 5-24) riguarda questioni relative ad articoli specifici del regolamento.

La terza parte (domande 25-28) si concentra su aree di particolare interesse per la Commissione, ossia sull'interazione tra il regolamento Roma II e l'intelligenza artificiale, le imprese e i diritti umani, la violazione della vita privata e dei diritti della personalità e il ricorso collettivo.

L'ultima domanda invita i rispondenti a formulare eventuali altri commenti o suggerimenti che ritengano opportuni.

La invitiamo a fornire informazioni riguardanti:

- le migliori pratiche pertinenti che si desidera riferire alla Commissione;
- le statistiche, ove disponibili, sul numero e sulla tipologia di cause avviate presso gli organi giurisdizionali nazionali e le questioni sollevate in tali cause.

PARTE I - DOMANDE GENERALI

D1. Ritiene che il regolamento Roma II sia nel complesso efficace? In caso contrario, quali sono i principali problemi relativi alla sua applicazione?

D2. Nella sua giurisdizione esiste una giurisprudenza riguardante il regolamento Roma II? In caso affermativo, si prega di fornire informazioni dettagliate sui casi più importanti.

D3. Quali sono le eventuali principali modifiche che suggerirebbe per migliorare l'applicazione del regolamento?

D4. Gli organi giurisdizionali del suo Stato membro hanno incontrato difficoltà nell'accertare il contenuto del diritto straniero, in particolare tramite perizie? Lo status del diritto straniero è una questione di diritto o di fatto nel suo Stato membro? Che ruolo svolgono i giudici, le parti, gli esperti, le autorità pubbliche e le organizzazioni nazionali a tal riguardo?

PARTE II - DOMANDE RELATIVE AD ARTICOLI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Campo di applicazione

D5. L'esclusione dal campo di applicazione della violazione della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, ha causato problemi nel suo Stato membro? Ha riscontrato problemi in merito all'interazione tra il regolamento Roma II e la protezione dei dati? Ritiene che il regolamento Roma II debba contenere una disposizione specifica sulla violazione della vita privata e dei diritti della personalità? In caso affermativo, quale regola suggerirebbe?

D6. Altre disposizioni sull'esclusione dal campo di applicazione hanno comportato difficoltà interpretative, ad esempio in relazione alla responsabilità derivante dal prospetto (articolo 1, paragrafo 2, lettera c)) o alla responsabilità personale dei soci e degli amministratori per la violazione dei loro obblighi nei confronti della società per cui lavorano (articolo 1, paragrafo 2, lettera d))? In caso affermativo, ritenete che il regolamento debba essere modificato e, eventualmente, con quali modalità?

CAPO II — ILLECITI

Articolo 4 - Norma generale

D7. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, è problematica nei casi che coinvolgono più soggetti, tra cui solo alcuni risiedono abitualmente nello stesso paese? Si riscontrano problemi nell'applicazione di questa disposizione alle vittime indirette o alle richieste di risarcimento da parte dei familiari o in caso di incidenti che coinvolgono più veicoli?

D8. L'articolo 4 è stato applicato per disciplinare i casi riguardanti fatti illeciti nei mercati finanziari? L'applicazione di questa disposizione in caso di fatti illeciti nei mercati finanziari è problematica per quanto riguarda la localizzazione della perdita finanziaria? E l'uso di criteri riguardanti nello specifico l'investitore, come il luogo in cui risiede abitualmente o in cui ha sede la banca che gestisce il suo conto, anche nell'ambito di azioni collettive promosse dagli investitori, è appropriato ai fini della localizzazione? Ritiene che dovrebbe essere introdotta una regola di conflitto di leggi specifica per gli illeciti compiuti nei mercati finanziari? In caso affermativo, che tipo di regola?

D9. Sono state riscontrate altre difficoltà nell'applicazione di questa disposizione?

Articolo 6 - Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza

D10. L'applicazione di questa disposizione è problematica? Si è discusso dell'interazione tra questa disposizione e la direttiva sul commercio elettronico? Questa disposizione è mai stata applicata in relazione a comportamenti illeciti commessi via Internet?

Articolo 7 - Danno ambientale

D11. L'applicazione di questa disposizione è problematica? Sono emersi problemi relativi all'interazione di questa disposizione con l'articolo 17 sulle norme di sicurezza e di condotta in caso di autorizzazione di un paese straniero, in relazione alla responsabilità di chi inquina? Vi sono stati problemi nel determinare il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso? Sono state riscontrate altre difficoltà nell'applicazione di questa disposizione?

Articolo 8 - Violazione dei diritti di proprietà intellettuale/Articolo 13 Applicabilità dell'articolo 8

D12. L'applicazione di questa disposizione è problematica? Sono stati riscontrati problemi nell'applicazione della disposizione alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su Internet? Sono state riscontrate altre difficoltà nell'applicazione di questa disposizione?

CAPO III — ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO

Articolo 10 - Arricchimento senza causa - Articolo 11 - Negotiorum gestio - Articolo 12 - Culpa in contrahendo

D13. L'applicazione dell'articolo 10 è problematica? È sorta qualche incertezza riguardo alla relazione tra l'articolo 10 e la regola sul fatto illecito di cui all'articolo 4?

D14. L'applicazione dell'articolo 11 è problematica? L'interpretazione della "legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari" ha causato problemi in relazione all'esecuzione di più azioni in paesi diversi?

D15. L'applicazione dell'articolo 12 è problematica? Sono sorte incertezze in merito alla definizione dell'articolo 12 del regolamento Roma II e al regolamento Roma I in caso di violazione delle obbligazioni precontrattuali in materia di informazione, di conclusione di un contratto sulla base di informazioni errate o di responsabilità di un intermediario senza autorizzazione?

CAPO IV — LIBERTÀ DI SCELTA

Articolo 14 - Libertà di scelta

D16. A sua conoscenza, le parti si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 14 del regolamento Roma II di scegliere la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali? L'applicazione di questa disposizione è problematica? È sorta qualche incertezza riguardo all'interpretazione del suo significato?

CAPO V – NORME COMUNI

Articolo 15 - Ambito della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

D17. Sono state riscontrate difficoltà nell'applicazione di questa disposizione? L'elenco fornito ha causato problemi?

Articolo 16 - Norme di applicazione necessaria

D18. Che ruolo ha avuto finora questa disposizione nell'applicazione del regolamento? Il contrasto tra questa disposizione e l'articolo 9 del regolamento Roma I ha causato qualche problema? In particolare l'assenza di una regola specifica sulle norme di applicazione necessaria di paesi terzi ne impedisce l'applicazione, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I, e comporta qualche problema?

Articolo 18 - Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile

D19. Questa disposizione ha messo in discussione l'interazione tra il regolamento Roma II e il regolamento Bruxelles I bis in caso di richieste dirette di risarcimento agli assicuratori? Si sono riscontrate difficoltà nella delimitazione del diritto che disciplina il risarcimento per fatto illecito e del diritto che disciplina il contratto di assicurazione di cui all'articolo 18 del regolamento Roma II, in particolare nel caso in cui la possibilità per la vittima di scegliere tra due ordinamenti comprenda anche il termine di prescrizione per le richieste dirette di risarcimento e i massimali assicurativi? Sono state riscontrate altre difficoltà nell'applicazione di questa disposizione?

Articolo 20 - Obbligazioni solidali

D20. Si sono riscontrati problemi nell'individuazione del diritto applicabile quando diritti diversi disciplinano le obbligazioni dei singoli convenuti?

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario

D21. A suo avviso, le norme del regolamento Roma II integrano efficacemente quelle del regolamento Roma I che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e quelle del regolamento Bruxelles I bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale?

D22. Sono emerse difficoltà nell'interazione pratica tra il regolamento Roma II e altri strumenti giuridici dell'UE, in settori specifici come quelli riguardanti i danni ambientali, i diritti di proprietà intellettuale o la protezione dei dati?

Articolo 28 Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore

D23. Sono emerse difficoltà nell'interazione pratica tra il regolamento Roma II e strumenti giuridici internazionali, in settori specifici come quelli riguardanti la responsabilità da prodotti, i danni ambientali, i diritti di proprietà intellettuale o la protezione dei dati?

D24. Quali sono stati gli effetti dell'articolo 28 riguardo alla convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale? In che modo dovrebbero essere gestiti questi effetti?

PARTE III – DOMANDE RELATIVE AD AREE DI PARTICOLARE INTERESSE

Intelligenza artificiale (IA)

D25. Qual è l'impatto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sul regolamento Roma II e sull'adeguatezza delle regole in esso contenute per disciplinare la responsabilità extracontrattuale? L'applicazione di articoli specifici del regolamento Roma II, come l'articolo 5 sulla responsabilità da prodotti o l'articolo 6 sulla concorrenza sleale, è stata trattata nel contesto di situazioni in cui i sistemi di IA sono stati oggetto di violazioni di obbligazioni extracontrattuali? Ritiene che le regole elaborate in risposta a problemi specifici in casi che coinvolgono Internet, perdite finanziarie e relazioni di produzione complesse siano idonee se applicate ai sistemi di intelligenza artificiale o sarebbero necessarie regole apposite?

Imprese e diritti umani

D26. In che misura il regolamento Roma II è stato applicato agli abusi perpetrati dalle imprese contro i diritti umani, in particolare per quanto riguarda gli abusi commessi in un paese terzo? Ritiene che il regolamento Roma II stabilisca un insieme efficace di regole atte a disciplinare la responsabilità extracontrattuale in questo settore? L'applicazione della norma generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ha comportato problemi significativi per i ricorrenti vittime di violazioni dei diritti umani? Ritenete che debba essere introdotta una disposizione sul conflitto di leggi specifica per le violazioni dei diritti umani, che rispecchi la scelta tra la lex loci damni e la legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato prevista dall'articolo 7?

Violazione della vita privata e dei diritti della personalità

D27. L'esclusione della violazione della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, dal campo di applicazione del regolamento Roma II ha comportato difficoltà nella gestione delle differenze esistenti tra le norme applicate dagli Stati membri in situazioni transfrontaliere? Per quanto riguarda la protezione dei dati, il suo Stato membro ha riscontrato problemi connessi al conflitto di leggi in relazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, (ora sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati) relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati? Ritenete che tali questioni debbano essere incluse nel campo di applicazione del regolamento Roma II? Quale normativa dovrebbe essere scelta per trattare tali casi? Ritiene che un approccio unificato da parte dell'UE al conflitto di leggi possa attenuare le difficoltà riscontrate dalle vittime di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in un contesto transfrontaliero?

Ricorso collettivo

D28. Ritiene che il regolamento Roma II sia adatto alla situazione particolare del ricorso collettivo, in cui le richieste di risarcimento transfrontaliere su vasta scala possono coinvolgere migliaia di consumatori situati in paesi diversi e riguardare danni che si manifestano in tutta Europa?

DOMANDA FINALE

D29. Desidera aggiungere osservazioni o suggerimenti? Precisare